COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/684/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che a norma della decisione 93/195/CEE della Commissione [2], modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE [3], la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni;

considerando che è opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alle Olimpiadi di Sydney, in Australia, nel 2000 ed alle relative prove preparatorie;

considerando che è altresì opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Dubai Racing World-Cup che ha luogo annualmente negli Emirati arabi uniti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— che, qualora abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione».

2) L'allegato III è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

3) All'articolo 1 è aggiunto il quarto trattino seguente:

«— che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione».

4) L'allegato II della presente decisione diventa l'allegato IV.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
[2] GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.
[3] GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore: AUSTRALIA

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione: .....

b) Convalidato da: .....
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(luogo di destinazione)

per aereo: .....
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio dell'Australia in data ..... (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto in Australia.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)
Nome e funzione in lettere maiuscole:		
(1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.»		

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato: .....

Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione: .....

b) Convalidato da: .....
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(luogo di destinazione)

per aereo: .....
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli Emirati arabi uniti in data ..... (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti riconosciuti, dotati di dispositivi di protezione contro gli insetti vettori e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)
Nome e funzione in lettere maiuscole:		
(1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.»		